



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 maggio 2013 (07.06)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0155 (NLE)**

**9706/13
ADD 28**

**COEST 115
NIS 21
PESC 550
JAI 391
WTO 112
ENER 192**

PROPOSTA

Origine: Commissione europea

Data: 23 maggio 2013

n. doc. Comm.: COM(2013) 289 final - Allegato VII

Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra
- Allegato VII

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2013) 289 final - Allegato VII

Bruxelles, 15.5.2013
COM(2013) 289 final

Allegato VII

ALLEGATO

Allegato XXI del titolo IV dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

ALLEGATO VII

della

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

ALLEGATO

Allegato XXI del titolo IV dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

ALLEGATO VII

della

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

ALLEGATO XXI

APPALTI PUBBLICI

ALLEGATO XXI-A¹

CALENDARIO INDICATIVO PER LA RIFORMA ISTITUZIONALE, IL RAVVICINAMENTO NORMATIVO E L'ACCESSO AL MERCATO

Fase		Calendario indicativo	Accesso al mercato concesso all'UE dall'Ucraina	Accesso al mercato concesso all'Ucraina dall'UE	
1	Applicazione dell'articolo 151 Attuazione della riforma istituzionale di cui all'articolo 150, paragrafo 2 Accordo sulla strategia	6 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo	Forniture per le autorità governative centrali	Forniture per le autorità governative centrali	

¹ Conformemente al capo dell'accordo relativo agli appalti pubblici, il presente allegato si basa sulle disposizioni delle direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE, 89/665/CEE, 92/13/CEE e 2007/66/CE, che contemplano le procedure di aggiudicazione degli appalti e le procedure di ricorso nell'Unione europea. Ciò può porre problemi pratici per quanto riguarda l'interpretazione di alcune disposizioni di tali direttive nel quadro del ravvicinamento normativo. In tali casi il ravvicinamento normativo è realizzato *mutatis mutandis*, tenuto conto delle relazioni tra l'UE e l'Ucraina stabilite nel presente Accordo. L'Ucraina sceglie gli strumenti giuridici appropriati per recepire gli obblighi derivanti da tale capo, nel rispetto del proprio ordinamento costituzionale.

	di riforma di cui all'articolo 152				
2	Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2004/18/CE e 89/665/CEE	3 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo	Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico	Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico	Allegati XXI-B e XXI-C
3	Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2004/17/CE e 92/13/CEE	4 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo	Forniture per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Forniture per tutti gli enti aggiudicatori	Allegati XXI-D e XXI-E
4	Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2004/18/CE	6 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo	Appalti e concessioni di servizi e di lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici	Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici	Allegati XXI-F, XXI-G e XXI-H
5	Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2004/17/CE	8 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo	Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Allegati XXI-I e XXI-J

ALLEGATO XXI-B

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE (FASE 2)

TITOLO I

Definizioni e principi generali

- | | |
|------------|---|
| Articolo 1 | Definizioni (paragrafi 1, 2, 8, 9 ² , paragrafo 11, lettere a), b) e d), nonché paragrafi 12, 13, 14 e 15) |
| Articolo 2 | Principi di aggiudicazione degli appalti |
| Articolo 3 | Concessione di diritti speciali o esclusivi: clausola di non discriminazione |

TITOLO II

Disposizioni relative agli appalti pubblici

CAPO I

Disposizioni generali

- | | |
|------------|---------------------|
| Articolo 4 | Operatori economici |
| Articolo 6 | Riservatezza |

CAPO II

Campo di applicazione

Sezione 1 — Soglie

- | | |
|------------|--|
| Articolo 8 | Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici ³ |
| Articolo 9 | Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici, degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione |

Sezione 2 — Situazioni specifiche

- | | |
|-------------|---|
| Articolo 10 | Appalti nel settore della difesa ⁴ |
|-------------|---|

² Va precisato che un "organismo di diritto pubblico" è un organismo che soddisfa le tre condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE

³ Va precisato che l'articolo 9, paragrafo 8, lettera b), punto ii), della direttiva 2004/18/CE non obbliga una Parte a ricorrere ad appalti di durata indeterminata. Spetta al legislatore nazionale determinare se e in quali condizioni è possibile far ricorso a questo tipo di appalti.

⁴ Il presente Accordo riguarda unicamente gli appalti nel settore della difesa previsti all'allegato V della direttiva 2004/18/CE. Le Parti possono in qualsiasi momento eliminare voci da questo elenco con decisione del comitato per il commercio.

Sezione 3 — Appalti esclusi

- Articolo 12 Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (solo se sono state recepite le norme di base della direttiva 2004/17/CE)
- Articolo 13 Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni
- Articolo 14 Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza
- Articolo 15 Appalti aggiudicati in base a norme internazionali
- Articolo 18 Appalti di servizi affidati in base ad un diritto esclusivo

Sezione 4 — Regime particolare

- Articolo 19 Appalti riservati

CAPO III

Norme applicabili agli appalti pubblici di servizi

- Articolo 20 Appalti di servizi elencati nell'allegato II A
- Articolo 21 Appalti di servizi elencati nell'allegato II B
- Articolo 22 Appalti misti di servizi elencati nell'allegato II A e di servizi elencati nell'allegato II B

CAPO IV

Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto

- Articolo 23 Specifiche tecniche
- Articolo 24 Varianti
- Articolo 25 Subappalto
- Articolo 26 Condizioni di esecuzione dell'appalto
- Articolo 27 Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro

CAPO V

Procedure

- Articolo 28 Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate e al dialogo competitivo
- Articolo 30 Aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara
- Articolo 31 Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara

CAPO VI

Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza

Sezione 1 — Pubblicazione di bandi e avvisi

- Articolo 35 Bandi e avvisi: paragrafo 1 per analogia⁵; paragrafo 2⁶; paragrafo 4, primo, terzo e quarto comma
- Articolo 36 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1; paragrafo 7

Sezione 2 — Termini

- Articolo 38 Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte
- Articolo 39 Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari

Sezione 3 — Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni

- Articolo 40 Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare
- Articolo 41⁷ Informazione dei candidati e degli offerenti

Sezione 4 — Comunicazioni

- Articolo 42 Regole applicabili alle comunicazioni

CAPO VII

Svolgimento della procedura

Sezione 1 — Disposizioni generali

- Articolo 44 Accertamento dell'idoneità e scelta dei partecipanti, aggiudicazione degli appalti

Sezione 2 — Criteri di selezione qualitativa

- Articolo 45⁸ Situazione personale del candidato o dell'offerente
- Articolo 46⁹ Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale

⁵ Non è necessario il recepimento dei tre comma seguenti la lettera c).

⁶ I riferimenti ai "dialoghi competitivi", agli "accordi quadro" e ai "sistemi dinamici di acquisizione" di cui all'articolo 35, paragrafi 2, 3 e 4, sono attuati nell'ambito della fase 4.

⁷ I riferimento agli "accordi quadro" e ai "sistemi dinamici di acquisizione" di cui all'articolo 41 sono attuati nell'ambito della fase 4

⁸ L'Ucraina non è tenuta ad aderire alle convenzioni di cui a detto articolo. Di contro, se del caso, essa recepisce nel suo diritto interno le definizioni contenute in tali convenzioni.

⁹ Nel recepire l'articolo 46 della direttiva 2004/18/CE, l'Ucraina include un elenco dei registri professionali o dei registri commerciali corrispondenti a quelli descritti negli allegati IX-A, IX-B e IX-C di tale direttiva.

Articolo 47	Capacità economica e finanziaria
Articolo 48	Capacità tecniche e professionali
Articolo 49	Norme di garanzia della qualità
Articolo 50	Norme di gestione ambientale
Articolo 51	Documenti e informazioni complementari

Sezione 3 — Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 53	Criteri di aggiudicazione dell'appalto
Articolo 55	Offerte anormalmente basse

ALLEGATI

Allegato I	Elenco delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
Allegato II	Servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d)
Allegato II A	
Allegato II B	
Allegato V	Elenco dei prodotti di cui all'articolo 7 per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa
Allegato VI	Definizione di alcune specifiche tecniche
Allegato VII	Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi
Allegato VII A	Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici
Allegato X	Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte/domande di partecipazione o dei piani/progetti nei concorsi

ALLEGATO XXI-C

**ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE del Consiglio¹⁰, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori
MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (nel seguito "direttiva 2007/66/CE")
(FASE 2)**

Articolo 1	Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso
Articolo 2	Requisiti per le procedure di ricorso
Articolo 2 bis	Termine sospensivo
Articolo 2 ter	Deroghe al termine sospensivo lettera b)
Articolo 2 quater	Termini per la proposizione del ricorso
Articolo 2 quinquies	Privazione di effetti ¹¹ paragrafo 1, lettera b) paragrafi 2 e 3
Articolo 2 sexies	Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative
Articolo 2 septies	Termini

¹⁰ Ai fini del presente Accordo, si precisa che l'obiettivo del ravvicinamento normativo alla direttiva 89/665/CEE consiste nel garantire l'esistenza di adeguate procedure di ricorso per gli appalti che rientrano nel campo di applicazione del presente Accordo. Pertanto, i riferimenti contenuti nella direttiva 89/665/CEE agli "appalti di cui alla direttiva 2004/18/CE " o agli "appalti che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2004/18/CE" si intendono fatti agli appalti contemplati dal presente Accordo, e ogni riferimento al termine "violazioni del diritto comunitario" si intende fatto alla violazione delle disposizioni del presente Accordo. Laddove la direttiva 89/665/CEE faccia riferimento alla pubblicazione di un bando di gara o di un avviso di aggiudicazione dell'appalto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, tale riferimento, nel caso dell'Ucraina, si intende fatto alla pubblicazione nel mezzo di comunicazione ucraino corrispondente. È inoltre inteso che l'Ucraina può avvalersi di tutte le flessibilità previste dalla direttiva 89/665/CEE.

¹¹ Per quanto riguarda la conclusione secondo la quale un contratto è considerato privo di effetti conformemente all'articolo 2 quinquies della direttiva 89/665/CEE, va precisato che, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, della stessa direttiva, l'Ucraina può conferire poteri a organi distinti responsabili di aspetti differenti della procedura, così come a organi giudiziari. Tuttavia, al fine di soddisfare il requisito dell'efficacia, gli organi competenti devono poter prendere tali decisioni rapidamente, ad esempio attraverso procedure accelerate.

ALLEGATO XXI-D

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2004/17/CE (FASE 3)

TITOLO I

Disposizioni generali sugli appalti e i concorsi di progettazione

CAPO I

Definizioni di base

Articolo 1 Definizioni: paragrafi 2, 7, 9, 11, 12 e 13

CAPO II

Definizione delle attività e degli enti interessati

Sezione 1 Enti

Articolo 2 Enti aggiudicatori¹²

Sezione 2 Attività

Articolo 3 Gas, energia termica ed elettricità

Articolo 4 Acqua

Articolo 5 Servizi di trasporto¹³

Articolo 6 Servizi postali¹⁴

Articolo 7 Disposizioni riguardanti prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi nonché porti e aeroporti

¹² Va precisato che un "organismo di diritto pubblico" è un organismo che soddisfa le tre condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/17/CE. Per quanto riguarda le "imprese pubbliche", la presunzione giuridica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE permette di chiarire il campo di applicazione di tale direttiva e lascia impregiudicato il diritto commerciale degli Stati membri dell'UE o dell'Ucraina. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2004/17/CE, una "disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa" è un atto giuridico adottato dallo Stato o da enti pubblici territoriali e dalle loro amministrazioni, limitatamente alle loro competenze.

¹³ Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE, quest'ultima non si applica agli enti che forniscono un servizio di autotrasporto mediante autobus al pubblico quando altri enti possono liberamente fornire tali servizi, sia in generale che in una determinata zona geografica, alle stesse condizioni degli enti aggiudicatori.

¹⁴ I riferimenti alla direttiva 97/67/CE contenuti nell'articolo 6 della direttiva 2004/17/CE hanno lo scopo di chiarire che quest'ultima non si applicherà alle attività collegate alla fornitura di servizi postali a seguito della loro liberalizzazione (vale a dire, dell'apertura alla concorrenza). Lo stesso vale per l'Ucraina, se e quando questa deciderà di liberalizzare il mercato dei servizi postali. Inoltre, occorre sottolineare che l'amministrazione postale ucraina non offre attualmente tutti i servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/17/CE, ma, qualora li offra in futuro, saranno disciplinate dal presente capo.

Articolo 9 Appalti che riguardano più attività¹⁵

CAPO III
Principi generali

Articolo 10 Principi per l'aggiudicazione degli appalti

TITOLO II
Disposizioni relative agli appalti

CAPO I
Disposizioni generali

Articolo 11 Operatori economici

Articolo 13 Riservatezza

CAPO II
Soglie ed esclusioni

Sezione 1 - Soglie

Articolo 16 Importi delle soglie degli appalti

Articolo 17 Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione

Sezione 2 - Appalti e concessioni, nonché appalti sottoposti a un regime particolare

Sottosezione 2- Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori e tutti i tipi di appalto

Articolo 19 Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi¹⁶

Articolo 20 Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo:
paragrafo 1

Articolo 21 Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza

Articolo 22 Appalti aggiudicati in forza di norme internazionali¹⁷

Articolo 23 Appalti aggiudicati ad un'impresa collegata¹⁸ ad una joint-venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

¹⁵ Ai fini della corretta applicazione dell'articolo 9 della direttiva 2004/17/CE, la nota esplicativa "direttiva sui settori di pubblica utilità – Appalti che riguardano più attività", pubblicata dalla Commissione europea, fornisce orientamenti e assistenza. Nell'adottare disposizioni legislative specifiche volte ad attuare l'articolo 9, l'Ucraina terrà conto delle indicazioni contenute in tale documento.

¹⁶ L'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE non si applica agli enti aggiudicatori ucraini. Di contro, il comitato per il commercio può chiedere agli enti aggiudicatori ucraini di fornire le necessarie informazioni.

¹⁷ Se e quando l'Ucraina esclude alcuni appalti dal campo di applicazione del presente capo in virtù dell'articolo 22, lettera a), della direttiva 2004/17/CE, trasmette al comitato per il commercio le notifiche previste da tale disposizione.

Sottosezione 3 - Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori, ma solo gli appalti di servizi

Articolo 24 Appalti relativi a taluni servizi esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva

Articolo 25 Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo¹⁹

Sottosezione 4 - Esclusioni riguardanti taluni enti aggiudicatori

Articolo 26 Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

CAPO III

Norme applicabili agli appalti di servizi

Articolo 31 Appalti di servizi di cui all'allegato XVII A

Articolo 32 Appalti di servizi di cui all'allegato XVII B

Articolo 33 Appalti misti comprendenti servizi elencati nell'allegato XVII A e servizi elencati nell'allegato XVII B

CAPO IV

Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto

Articolo 34 Specifiche tecniche²⁰

Articolo 35 Comunicazione delle specifiche tecniche

Articolo 36 Varianti

Articolo 37 Subappalto

Articolo 39 Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro

¹⁸ La direttiva 83/349/CEE non si applica all'Ucraina. Pertanto, per "impresa collegata" si intende qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore o ogni impresa sulla quale l'ente appaltante può esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE o che può esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore o che, come l'ente aggiudicatore, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria oppure di norme interne. Se e quando l'Ucraina esclude appalti dal campo di applicazione del presente capo in virtù dell'articolo 23 della direttiva 2004/17/CE, trasmette al comitato per il commercio le notifiche previste da tale disposizione.

¹⁹ Il riferimento al trattato CE di cui all'articolo 25 della direttiva 2004/17/CE non si applica direttamente agli enti aggiudicatori ucraini. Di contro, tale riferimento va inteso come riferimento ai principi di non discriminazione, di parità di trattamento, di trasparenza, di riconoscimento reciproco e di proporzionalità.

²⁰ Le specifiche tecniche utilizzate dagli enti aggiudicatori di entrambe le Parti si attengono a quanto convenuto nel capo corrispondente (eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio) del presente Accordo.

CAPO V *Procedure*

Articolo 40 Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate
[eccettuato il paragrafo 3, lettere i) e l)]

CAPO VI *Norme in materia di pubblicità²¹ e di trasparenza*

Sezione I - Pubblicazione degli avvisi

Articolo 41 Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione²²

Articolo 42 Avvisi con cui si indice una gara: paragrafi 1 e 3

Articolo 43 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati (eccettuato il paragrafo 1, secondo e terzo comma)

Articolo 44 Redazione e modalità di pubblicazione degli avvisi (eccettuati il paragrafo 2, primo comma, e i paragrafi 4, 5 e 7)

Sezione 2 – Termini

Articolo 45 Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte

Articolo 46 Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni supplementari

Articolo 47 Inviti a presentare offerte o a negoziare

Sezione 3 - Comunicazioni e informazioni

Articolo 48 Norme applicabili alle comunicazioni²³

Articolo 49 Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione, dei candidati e degli offerenti

²¹ Quando, nel contesto di questo capo della direttiva 2004/17/CE e dei relativi allegati, si fa riferimento a una notifica alla Commissione o alla pubblicazione di informazioni da parte di quest'ultima, è inteso che gli enti aggiudicatori ucraini trasmetteranno tali notifiche all'organo competente designato dal diritto ucraino, che procederà successivamente alla pubblicazione delle informazioni in questione ai sensi della legislazione ucraina. La pubblicazione dei bandi di gara di cui al presente capo sarà effettuata attraverso un unico mezzo di pubblicazione in Ucraina. Inoltre, gli enti aggiudicatori ucraini possono pubblicare le stesse informazioni anche con altri mezzi.

²² A norma dell'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, la comunicazione delle informazioni può avvenire sia tramite la pubblicazione di un avviso periodico indicativo (come previsto nell'allegato XV-A), o, in alternativa, nel "profilo di committente", di cui all'allegato XX).

²³ Articolo 48, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2004/17/CE: in Ucraina le domande di partecipazione devono essere presentate per iscritto.

CAPO VII

Svolgimento della procedura

Articolo 51 Disposizioni generali

Sezione 1 - Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 52 Mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni

Articolo 54 Criteri di selezione qualitativa

Sezione 2 – Aggiudicazione degli appalti

Articolo 55 Criteri di aggiudicazione degli appalti

Articolo 57 Offerte anormalmente basse

Allegato XIII Informazioni che devono figurare negli avvisi di gara

A. Procedure aperte

B. Procedure ristrette

C. Procedure negoziate

Allegato XIV Informazioni che devono comparire negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione

Allegato XV A Informazioni che devono comparire negli avvisi periodici indicativi

Allegato XV B Informazioni che devono comparire negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel "profilo di committente" di un avviso periodico, che non funge da mezzo di indizione di una gara

Allegato XVI Informazioni che devono comparire negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati

Allegato XVII
A Servizi ai sensi dell'articolo 31

Allegato XVII
B Servizi ai sensi dell'articolo 32

Allegato XX Caratteristiche relative alla pubblicazione

Allegato XXI Definizione di alcune specifiche tecniche

Allegato XXIII Disposizioni internazionali di diritto del lavoro ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4

Allegato
XXIV

Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte/domande di partecipazione, delle domande di qualificazione o dei piani/progetti nei concorsi

ALLEGATO XXI-E

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni²⁴ (nel seguito "direttiva 92/13/CEE")

MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE (FASE 3)

Articolo 1	Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso
Articolo 2	Requisiti per le procedure di ricorso ²⁵
Articolo 2 bis	Termine sospensivo
Articolo 2 ter	Deroghe al termine sospensivo lettera b)
Articolo 2 quater	Termini per la proposizione del ricorso
Articolo 2 quinquies	Privazione di effetti ²⁶ paragrafo 1, lettera b) paragrafi 2 e 3

²⁴ Ai fini del presente Accordo, si precisa che l'obiettivo del ravvicinamento normativo alla direttiva 92/13/CEE consiste nel garantire l'esistenza di adeguate procedure di ricorso per gli appalti che rientrano nel campo di applicazione del presente Accordo. Pertanto, i riferimenti contenuti nella direttiva 92/13/CEE agli "appalti di cui alla direttiva 2004/17/CE" o agli "appalti disciplinati dalla direttiva 2004/17/CE" si intendono fatti agli appalti contemplati dal presente Accordo, e ogni riferimento al termine "violazioni del diritto comunitario" si intende fatto alla violazione delle disposizioni del presente Accordo. Laddove la direttiva 92/13/CEE faccia riferimento alla pubblicazione di un bando di gara o di un avviso di aggiudicazione del contratto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, tale riferimento, nel caso dell'Ucraina, si intende fatto alla pubblicazione nel mezzo di comunicazione ucraino corrispondente. È inoltre inteso che l'Ucraina può avvalersi di tutte le flessibilità previste dalla direttiva 92/13/CEE.

²⁵ L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 92/13/CEE offre la possibilità di scegliere se attuare le misure di cui alle lettere a), b) e d), e - in alternativa - le misure di cui alle lettere c) e d) di detta disposizione. L'Ucraina ha annunciato l'intenzione di scegliere la prima opzione, dato che la normativa attuale non consente di utilizzare la seconda. Tuttavia, l'Ucraina si riserva il diritto di avvalersi in futuro della seconda opzione.

²⁶ Per quanto riguarda la conclusione secondo la quale un contratto è considerato privo di effetti conformemente all'articolo 2 *quinquies*, della direttiva 92/13/CEE, va precisato che, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, della stessa direttiva, l'Ucraina può conferire poteri a organi distinti responsabili di aspetti differenti della procedura, così come a organi giudiziari. Tuttavia, al fine di soddisfare il requisito dell'efficacia, gli organi competenti devono poter prendere tali decisioni rapidamente, ad esempio attraverso procedure accelerate. Si osserva inoltre che l'obbligo di prevedere procedure di ricorso in materia di appalti pubblici realizzati nel quadro di accordi quadro e/o di sistemi dinamici di acquisizione è subordinato alla decisione dell'Ucraina di avvalersi di tali procedure; nel contempo, va osservato che il presente Accordo non impone all'Ucraina di utilizzare accordi quadro e/o sistemi dinamici di acquisizione.

Articolo 2 sexies Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative

Articolo 2 septies Termini

ALLEGATO XXI-F

ALTRI ELEMENTI NON VINCOLANTI DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE (FASE 4)

(Gli elementi della direttiva 2004/18/CE indicati nell'allegato XXI-F non sono vincolanti. Spetta pertanto all'Ucraina decidere se intende attuare tali elementi e se a questo fine intende rispettare il termine previsto nel calendario. L'Unione europea, dal canto suo, raccomanda l'attuazione di tali elementi).

TITOLO I

Definizioni e principi generali

Articolo 1 Definizioni (paragrafi 5, 6, 7, 10 e 11 quater)

TITOLO II

Disposizioni relative agli appalti pubblici

CAPO II

Campo di applicazione

Sezione 2 — Situazioni specifiche

Articolo 11 Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

Sezione 4 — Regime particolare

Articolo 19 Appalti riservati

CAPO V

Procedure

Articolo 29 Dialogo competitivo

Articolo 32 Accordi quadro

Articolo 33 Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 34 Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull'edilizia sociale

CAPO VI

Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza

Sezione 1 — Pubblicazione di bandi e avvisi

Articolo 35 Bandi e avvisi: paragrafo 3, paragrafo 4, secondo e terzo comma

CAPO VII

Svolgimento della procedura

Sezione 2 — Criteri di selezione qualitativa

Articolo 52 Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione
da parte di organismi di diritto pubblico o privato

Sezione 3 — Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 54 Ricorso alle aste elettroniche

ALLEGATO XXI-G

ALTRI ELEMENTI VINCOLANTI DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE (FASE 4)

TITOLO I

Definizioni e principi generali

Articolo 1 Definizioni [paragrafi 3, 4, e 11, lettera e)]

TITOLO II

Disposizioni relative agli appalti pubblici

CAPO II

Campo di applicazione

Sezione 3 - Appalti esclusi

Articolo 17 Concessioni di servizi

TITOLO III

Disposizioni nel settore delle concessioni di lavori pubblici

CAPO I

Disposizioni applicabili alle concessioni di lavori pubblici

Articolo 56 Campo di applicazione

Articolo 57 Esclusioni dal campo di applicazione (eccettuato l'ultimo paragrafo)

Articolo 58 Pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici

Articolo 59 Termini

Articolo 60 Subappalto²⁷

Articolo 61 Aggiudicazione di lavori complementari al concessionario

CAPO II

Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 62 Disposizioni applicabili

CAPO III

Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 63 Disposizioni in materia di pubblicità: soglie ed eccezioni

²⁷

Ai fini del presente Accordo le Parti ritengono che l'articolo 60 della direttiva 2004/18/CE è interpretato nel senso che, se un'amministrazione aggiudicatrice decide di imporre una condizione relativamente al subappalto, deve scegliere l'opzione a) o l'opzione b) di cui a detto articolo.

Articolo 64	Pubblicazione del bando
Articolo 65	Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte

TITOLO IV

Disposizioni applicabili ai concorsi di progettazione nel settore dei servizi

Articolo 66	Disposizioni generali
Articolo 67	Campo di applicazione ²⁸
Articolo 68	Esclusioni dal campo di applicazione
Articolo 69	Bandi e avvisi
Articolo 70	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione
Articolo 71	Mezzi di comunicazione
Articolo 72	Selezione dei concorrenti
Articolo 73	Composizione della commissione giudicatrice ²⁹
Articolo 74	Decisioni della commissione giudicatrice

Allegato VII B Informazioni che devono figurare nei bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici

Allegato VII C Informazioni che devono figurare nei bandi di gara del concessionario dei lavori che non è un'amministrazione aggiudicatrice

Allegato VII D Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi per i concorsi di progettazione di servizi

²⁸ Nel caso previsto all'articolo 67, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/18/CE, le regole sui concorsi di progettazione di servizi (titolo IV) non si applicano se i premi e/o i pagamenti sono inferiori alle soglie di cui all'articolo 149, paragrafo 3, del capo "Appalti pubblici" del presente Accordo e se il bando di concorso esclude l'aggiudicazione di un appalto di servizi pubblici in base ai risultati del concorso. Tuttavia, queste regole si applicano nei casi in cui il premio è assegnato al vincitore e il bando di concorso non esclude l'aggiudicazione di un appalto di servizi pubblici in base ai risultati del concorso, se il valore globale dei premi e dell'appalto supera tali soglie e quando non è assegnato alcun premio, ma si prevede che il valore dell'appalto aggiudicato per concorso superi le soglie di cui all'articolo 149, paragrafo 3, del capo "Appalti pubblici" del presente Accordo.

²⁹ Si precisa che l'autorità aggiudicatrice ha la possibilità di costituire una commissione giudicatrice formata in parte o interamente da suoi dipendenti, a condizione che questi ultimi soddisfino i criteri di cui all'articolo 73 della direttiva 2004/18/CE (vale a dire, *che siano indipendenti dai partecipanti al concorso e dispongano delle necessarie qualifiche*).

ALLEGATO XXI-H

**ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE³⁰, MODIFICATA DALLA
DIRETTIVA 2007/66/CE
(FASE 4)**

Articolo 2 ter Deroghe al termine sospensivo
lettera c)

Articolo 2 quin Privazione di effetti³¹
quies paragrafo 1, lettera c)
paragrafo 5

³⁰ Cfr. nota 10

³¹ Cfr. nota 11

ALLEGATO XXI-I

**ALTRI ELEMENTI NON VINCOLANTI DELLA DIRETTIVA 2004/17/CE
(FASE 5)**

(Gli elementi della direttiva 2004/17/CE indicati nell'allegato XXI-I non sono vincolanti. Spetta pertanto all'Ucraina decidere se intende attuare tali elementi e se a questo fine intende rispettare il termine previsto nel calendario. L'Unione europea, dal canto suo, raccomanda l'attuazione di tali elementi)

TITOLO I

Disposizioni generali sugli appalti e i concorsi di progettazione

CAPO I

Definizioni di base

Articolo 1 Definizioni: paragrafi 4, 5, 6 e 8

TITOLO II

Disposizioni relative agli appalti

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 14 Accordi quadro

Articolo 15 Sistemi dinamici di acquisizione

Sezione 2 - Appalti e concessioni, nonché appalti sottoposti a un regime particolare

Sottosezione 5 - Appalti sottoposti a un regime speciale, disposizioni riguardanti le centrali di committenza e procedura generale in caso di esposizione diretta alla concorrenza

Articolo 28 Appalti riservati

Articolo 29 Appalti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

CAPO V

Procedure

Articolo 40,
paragrafo 3,
lettere i) e l)

CAPO VI

Norme in materia di pubblicità e di trasparenza

Sezione I - Pubblicazione degli avvisi

Articolo 42 Avvisi con cui si indice una gara: paragrafo 2

Articolo 43 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati (unicamente per quanto

riguarda il paragrafo 1, secondo e terzo comma)

CAPO VII

Svolgimento della procedura

Sezione 2 – Aggiudicazione degli appalti

Articolo 56 Ricorso alle aste elettroniche

Allegato XIII Informazioni che devono comparire negli avvisi di gara

D. Avviso di gara semplificato nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione

ALLEGATO XXI-J

**ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE³², MODIFICATA DALLA
DIRETTIVA 2007/66/CE
(FASE 5)**

Articolo 2 ter	Deroghe al termine sospensivo lettera c)
Articolo 2 quin quies	Privazione di effetti ³³ paragrafo 1, lettera c) paragrafo 5

³² Cfr. nota 24

³³ Cfr. nota 11

ALLEGATO XXI-K

**DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE
NON CONTEMPLATE DAL PROCESSO DI RAVVICINAMENTO NORMATIVO**

(Gli elementi che figurano nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento normativo e pertanto non è necessario il loro recepimento nell'ordinamento giuridico ucraino)

TITOLO II

Disposizioni relative agli appalti pubblici

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 5 Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del Commercio

CAPO VI

Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza

Sezione 1 — Pubblicazione di bandi e avvisi

Articolo 36 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 8

Articolo 37 Pubblicazione non obbligatoria

SEZIONE 5 — Verbali

Articolo 43 Contenuto dei verbali

TITOLO V

Obblighi statistici, competenze d'esecuzione e disposizioni finali

Articolo 75 Obblighi statistici

Articolo 76 Contenuto del prospetto statistico

Articolo 77 Comitato consultivo

Articolo 78 Revisione delle soglie

Articolo 79 Modificazioni

Articolo 80 Attuazione

Articolo 81 Meccanismi di controllo

Articolo 82 Abrogazioni

Articolo 83 Entrata in vigore

Articolo 84 Destinatari

ALLEGATI

Allegato III	Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma
Allegato IV	Autorità governative centrali
Allegato VIII	Caratteristiche relative alla pubblicazione
Allegato IX	Registri
Allegato IX A	Appalti di lavori pubblici
Allegato IX B	Appalti pubblici di forniture
Allegato IX C	Appalti pubblici di servizi
Allegato XI	Termini di recepimento e di attuazione (articolo 80)
Allegato XII	Tabella di corrispondenza

ALLEGATO XXI-L

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2004/17/CE NON CONTEMPLATE DAL PROCESSO DI RAVVICINAMENTO NORMATIVO

(Gli elementi che figurano nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento normativo e pertanto non è necessario il loro recepimento nella legislazione ucraina)

TITOLO I

Disposizioni generali sugli appalti e sui concorsi di progettazione

CAPO II

Definizione delle attività e degli enti interessati

Sezione 2 - Attività

Articolo 8 Elenchi di enti aggiudicatori

TITOLO II

Disposizioni relative agli appalti

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 12 Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio

Sezione 2 - Appalti e concessioni, nonché appalti sottoposti a un regime particolare

Sottosezione 1

Articolo 18 Concessioni di lavori e di servizi

Sottosezione 2- Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori e tutti i tipi di appalto

Articolo 20 Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo:
paragrafo 2

Sottosezione 5 - Appalti sottoposti a un regime speciale, disposizioni riguardanti le centrali di committenza e procedura generale in caso di esposizione diretta alla concorrenza

Articolo 27 Appalti sottoposti a un regime speciale

Articolo 30 Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza³⁴

³⁴ Se e quando l'Ucraina decide di attuare una procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza, simile alla procedura di cui all'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE, l'UE fornirà orientamenti e assistenza tecnica. Le norme applicabili nell'UE sono stabilite nella decisione 2005/15/CE della Commissione, del 7 gennaio 2005, relativa alle modalità d'applicazione della procedura di cui all'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE.

CAPO IV

Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sulla documentazione d'appalto

Articolo 38 Condizioni di esecuzione dell'appalto

CAPO VI

Norme in materia di pubblicità e di trasparenza

Sezione I - Pubblicazione degli avvisi

Articolo 44 Redazione e modalità di pubblicazione degli avvisi (unicamente per quanto riguarda il paragrafo 2, primo comma, e i paragrafi 4, 5 e 7)

Sezione 3 - Comunicazioni e informazioni

Articolo 50 Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati

CAPO VII

Svolgimento della procedura

Sezione 3 - Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi

Articolo 58 Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi

Articolo 59 Relazioni con i paesi terzi nel campo degli appalti di servizi

TITOLO IV

Obblighi statistici, competenze d'esecuzione e disposizioni finali

Articolo 67 Obblighi statistici

Articolo 68 Procedura di comitato

Articolo 69 Revisione delle soglie

Articolo 70 Modificazioni

Articolo 71 Attuazione

Articolo 72 Meccanismi di controllo

Articolo 73 Abrogazione

Articolo 74 Entrata in vigore

Articolo 75 Destinatari

ALLEGATI

Allegato I Enti aggiudicatori nei settori del trasporto o della distribuzione di gas o energia termica

Allegato II Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della

	distribuzione di elettricità
Allegato III	Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile
Allegato IV	Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari
Allegato V	Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tramviari, filoviari e di autobus
Allegato VI	Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali
Allegato VII	Enti aggiudicatori nei settori della prospezione ed estrazione di petrolio o di gas
Allegato VIII	Enti aggiudicatori nei settori della prospezione ed estrazione di carbone e di altri combustibili solidi
Allegato IX	Enti aggiudicatori nel settore degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali
Allegato X	Enti aggiudicatori nel settore degli impianti aeroportuali
Allegato XI	Elenco della legislazione di cui all'articolo 30, paragrafo 3
Allegato XII	Elenco delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
Allegato XXII	Tabella ricapitolativa dei termini previsti dall'articolo 45
Allegato XXV	Termini di attuazione e di applicazione
Allegato XXVI	Tabella di concordanza

ALLEGATO XXI-M

**DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE
MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE
NON CONTEMPLATE DAL PROCESSO DI RAVVICINAMENTO NORMATIVO**

(Gli elementi che figurano nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento normativo e pertanto non è necessario il loro recepimento nella legislazione ucraina)

Articolo 2 ter	Deroghe al termine sospensivo lettera c)
Articolo 2 quin quies	Privazione di effetti paragrafo 1, lettera a) paragrafo 4
Articolo 3	Meccanismo correttore
Articolo 3 bis	Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante
Articolo 3 ter	Procedura di comitato
Articolo 4	Attuazione
Articolo 4 bis	Riesame

ALLEGATO XXI-N

**DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE
MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE
NON CONTEMPLATE DAL PROCESSO DI RAVVICINAMENTO NORMATIVO**

(Gli elementi che figurano nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento normativo e pertanto non è necessario il loro recepimento nella legislazione ucraina)

Articolo 2 ter	Deroghe al termine sospensivo lettera a)
Articolo 2 quin quies	Privazione di effetti paragrafo 1, lettera a) paragrafo 4
Articolo 3 bis	Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante
Articolo 3 ter	Procedura di comitato
Articolo 8	Meccanismo correttore
Articolo 12	Attuazione
Articolo 12 bis	Riesame

ALLEGATO XXI-O

ELENCO INDICATIVO DI QUESTIONI RIGUARDANTI LA COOPERAZIONE

- Formazione in Ucraina e nei paesi dell'UE dei funzionari di enti pubblici ucraini che si occupano di appalti pubblici;
- formazione dei fornitori interessati a partecipare ad appalti pubblici;
- scambio di informazioni e di esperienze sulle migliori pratiche e sulle norme che disciplinano la sfera degli appalti pubblici;
- miglioramento della funzionalità del sito web dedicato agli appalti pubblici e istituzione di un sistema di monitoraggio degli appalti pubblici;
- consultazioni e assistenza metodologica fornita dalla Parte UE per quanto riguarda l'applicazione delle moderne tecnologie elettroniche in materia di appalti pubblici;
- rafforzamento degli organismi incaricati di garantire l'applicazione di una politica coerente in tutti i settori connessi con gli appalti pubblici e l'esame indipendente ed imparziale (riesame) delle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici. (Cfr. articolo 150, paragrafo 2 del presente Accordo).

ALLEGATO XXI-P

SOGLIE DI VALORE

(Articolo 149, paragrafo 3)

Le soglie di valore di cui all'articolo 149, paragrafo 3, sono per entrambe le Parti le seguenti³⁵:

- (a) 133 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali, tranne per gli appalti pubblici di servizi di cui alla direttiva 2004/18/CE, articolo 7, lettera b), terzo trattino;
- (b) 206 000 EUR per appalti pubblici di forniture e di servizi non contemplati alla lettera a);
- (c) 5 150 000 EUR per appalti e concessioni di lavori pubblici;
- (d) 5 150 000 EUR per appalti di lavori nel settore dei servizi di pubblica utilità;
- (e) 412 000 EUR per appalti di forniture e servizi nel settore dei servizi di pubblica utilità.

³⁵ Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo devono essere adeguate le soglie in euro figuranti nel presente allegato per tener conto delle soglie applicabili al momento conformemente alle direttive dell'UE.